



DELIBERA N. 66/2022

(GU14/211616/2019)

Il Corecom Campania

NELLA riunione del Il Corecom Campania del 17/03/2022;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTA l’istanza di [REDACTED] del 29/11/2019 acquisita con protocollo n. 0516892 del 29/11/2019;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell’istante

L’istante lamenta disattivazione del servizio , mancata risposta al reclamo , il tutto determinato per illecita trasmissione .

2. La posizione dell’operatore

L’operatore non ha partecipato all’udienza e non ha depositato memorie



3. Motivazione della decisione

Sulla base dell'istruttoria svolta dal dott. [REDACTED] l'art. 17 del Regolamento Procedure alla base delle conciliazioni e delle definizioni, sostiene che l'assenza di una delle parti all'udienza non è da parte della stessa accettazione di quanto reclamato dalla controparte. Pur tuttavia l'operatore oltre a non aver partecipato all'udienza, non ha depositato neanche proprie deduzioni. Pertanto, anche in base alla delibera 15/2010 del Corecom Emilia Romagna che recita: "In caso di mancata contestazione da parte dell'operatore, i fatti dedotti dall'utente devono essere considerati integralmente provati, soccorre in tal senso quanto disposto dall'articolo 115, comma 1, c.p.c., recentemente modificato ad opera della legge n. 69/2009, da considerarsi in questa sede come disposizione espressiva di un principio ordinamentale che consente di fondare la decisione, raggiungendo, per quanto riguarda questa sede, il livello di "riscontro" alla "fondatezza" dell'istanza ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della delibera Agcom n. 173/07/ CONS", sui fatti non specificamente contestati dalla parte costituita ai sensi dell'art. 5, Sky Italia srl è tenuta al pagamento di: un indennizzo massimo previsto (essendo a tempo indeterminato) di € 300.00, per la disattivazione del servizio e cessazione amministrativa; invece la mancata risposta al reclamo non risulta accoglibile ai sensi dell'art. 12, in quanto assorbita dal riconoscimento della domanda principale. Infine, non avendo prodotto alcuna documentazione di memorie, Sky Italia srl dovrà provvedere anche allo storno totale della somma di € 4.000,00 iscritta come penale (rf. espresso alla lettera "sky" del 2/5/2019) e della quale non ha fornito alcuna documentazione circa la propria legittima pretesa, nonché il ritiro, a proprie spese, di ogni eventuale azione recuperatoria. Tutto ciò premesso,

DELIBERA

Articolo 1

1. L'operatore Sky Italia srl, in parziale accoglimento dell'istanza, è tenuto per i motivi in premessa a corrispondere l'indennizzo totale di € 300.00 (trecento,00) mediante bonifico/assegno circolare all'istante entro il termine di 60 gg. dalla data di notifica del presente atto. L'operatore Sky Italia SRL., inoltre, è tenuto a provvedere allo storno totale della somma di € 4.000,00 (quattromila,00), iscritta come clausola penale e della quale non ha fornito alcuna documentazione circa la sua legittima pretesa. Ogni altra richiesta di indennizzo è rigettata per i motivi in premessa.

2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.



4. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

IL DIRIGENTE AD INTERIM
Dott. Alfredo Aurilio

IL PRESIDENTE
Dott. Domenico Falco